Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **4771/2021**

In Pubblicazione: dal **10/9/2021** al **25/9/2021**

Repertorio Generale: **6859/2021** del **10/09/2021**

Protocollo: **137373/2021**

Titolario/Anno/Fascicolo: **11.3/2020/4**

Struttura Organizzativa: AREA INFRASTRUTTURE

Dirigente: PINOSCHI MARIA CRISTINA

OGGETTO: **OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA A CURA E SPESE DI SOGGETTO PRIVATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 D.LGS. 50/2016 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA "S.P. 165" DI COLLEGAMENTO TRA LA SP2 E LA ROTATORIA DI INNESTO ALLA VARIANTE SP17 (OPERA CONNESSA ALLA TEEM) E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (CUP I24E21001680007).**

Città metropolitana di Milano

Area Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6859 del 10/09/2021 Fasc. n 11.3/2020/4

Oggetto: **Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA A CURA E SPESE DI SOGGETTO PRIVATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 D.LGS. 50/2016 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA "S.P. 165" DI COLLEGAMENTO TRA LA SP2 E LA ROTATORIA DI INNESTO ALLA VARIANTE SP17 (OPERA CONNESSA ALLA TEEM) E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE (CUP I24E21001680007).**

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

richiamato il Decreto del sindaco metropolitano num. R.G. 77 del 7 aprile 2021, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza (ex art. 12 e 22-bis del D.P.R.) delle opere e degli interventi previsti nel progetto definitivo per la "*riqualificazione e l'ampliamento della 'S.P. 165' di collegamento tra la S.P. 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione*" ed è stato approvato uno schema di convenzione attuativa (ex art. 20 D. Lgs 50/2016) per la cui sottoscrizione è stata incaricata la Direttrice dell'Area Infrastrutture;

dato atto che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33 art. 23;

precisato che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Daleno, responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità dell' Area Infrastrutture, all'uopo nominato con D.D. 5952 del 26 luglio 2021, il quale ha curato l'istruttoria del presente decreto;

visti e richiamati:

- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22.12.2014
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23 maggio 2016;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;
- il "Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022", approvato con Decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020– (PTPCT 2018/2020) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

Attestato che:
- Il presente provvedimento è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio basso, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del27 aprile 2016 e del D.L.gs n. 101/2018;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L.241/1990, nonchè dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
- che il responsabile del procedimento e dell'istruttoria non incorre nei doveri di assunzione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

- nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del D.Lgs. 267/2000;

RENDE NOTO:

1) che il giorno 28 maggio 2021 è stata perfezionata dai rappresentanti della Città metropolitana di Milano, della Provincia di Pavia e della società Valtidone S.p.A., tramite firma digitale, la sottoscrizione della convenzione "*per la realizzazione di opera pubblica a cura e spese di soggetto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 D.Lgs. 50/2016 - progetto di riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la S.P. 2 e la rotatoria di innesto alla variante SP17 (opera connessa alla TEEM) e realizzazione di pista ciclabile*" (protocollata e conservata assieme a tutti i relativi allegati al num. 86579 del 28 maggio 2021) la quale viene allegata al presente decreto (allegati omessi);

2) che le obbligazioni assunte dalla società Valtidone S.p.A. nei confronti della Città metropolitana di Milano sono assistite da polizza fidejussoria num. 410705506, rilasciata dalla società Generali (Agenzia di Bolzano piazza Mazzini) per un ammontare pari a 4.399.940/00 Euro, il cui originale cartaceo è conservato presso l'Area Infrastrutture di questa Città metropolitana e la cui copia digitale è conservata al protocollo 86569|28/05/2021 del sistema documentale della medesima Città metropolitana;

3) che il responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità, con nota a propria firma prot. 89194 del 6/5/2021, ha segnalato che nel testo della convenzione è presente un refuso nella prima riga, ove si legge “*l’anno 2028, il giorno 28 del mese di maggio...*” e che il testo è invece da intendersi come segue: “*l’anno 2021...*”, facendo fede al proposito non solo la coincidenza delle date delle tre firme digitali, ma anche l’avvenuta protocollazione della convenzione presso il sistema
documentale della Città metropolitana di Milano al numero 86579 del 28 maggio 2021;

4) che per l'intervento che costituisce l'oggetto della convenzione è stato acquisito il Codice Unico di Progetto I24E21001680007.

SI DA' ATTO

che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è incluso tra quelli a rischio BASSO di corruzione elencati nell'art. 5 del PTPCT e sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal PTPCT (2017-2019) e dalle Direttive interne.

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE (dr.ssa Maria Cristina Pinoschi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii.

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA A CURA E SPESE DI SOGGETTO PRIVATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 D.LGS. 50/2016 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA "S.P. 165" DI COLLEGAMENTO TRA LA SP2 E LA ROTATORIA DI INNESTO ALLA VARIANTE SP17 (OPERA CONNESSA ALLA TEEM) E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

L'anno 2028, il giorno 28 del mese di maggio, in collegamento telematico:

- Maria Cristina PINOSCHI, nata a Livorno (LI) il 23/6/1956, codice fiscale PNSMCR56H63E625P, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente in Milano, la quale dichiara di intervenire in rappresentanza della **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**, con sede in Milano, Via Vivaio 1, Codice fiscale e Partita IVA 08911820960, in esecuzione del Decreto del Sindaco metropolitano num. R.G. 77 del 7 aprile 2021 (**all. A**);
  (d'ora innanzi "**Città Metropolitana di Milano**" o semplicemente "**Città Metropolitana**")
- Antonio MASSARO, nato a Torrita di Siena (SI) il 20 marzo 1971, codice fiscale MSSNTN71C20L303J, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in rappresentanza della **PROVINCIA DI PAVIA**, con sede in Pavia, Piazza Italia n. 1, Codice Fiscale 80000030181, Partita IVA 02265610184, ed in esecuzione del Decreto Presidenziale num. 77 dell'1 aprile 2021 (**all. B**);
  (d'ora innanzi "**Provincia di Pavia**");
- Elia BERTOLA, nato a Milano (MI) il 23 aprile 1972, C.F. BRTLEI72D23F205N, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società **VALTIDONE S.p.A.**, con sede legale in Assago – frazione Milanofiori – strada 3 Palazzo B3, Codice Fiscale e Partita IVA 06111970155, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2021 (**All. 1**);
  (d'ora innanzi "**Valtidone**" o la "**Società**")

PREMESSO CHE:

a) la Società ha presentato a Città Metropolitana di Milano e a Provincia di Pavia istanza in data 7 agosto 2019 per la procedimentalizzazione del progetto definitivo per la "*riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la SP2 e la rotatoria TEEM e la realizzazione di una pista ciclabile (tra la rotatoria della circonvallazione di Pairana e la strada comunale sterrata per Carpiano)*", manifestando l'intendimento e la disponibilità ad assumere obbligazioni per l'ulteriore sviluppo progettuale, l'esecuzione dell'opera e l'assunzione dei relativi oneri economici, con esclusione dei costi per gli espropri, sui presupposti e termini tutti di cui alla citata istanza;

b) l'intendimento e la disponibilità di cui alla precedente lett. a) sono strettamente correlate alle valutazioni regionali in ordine al progetto di sviluppo dell'ambito "*ATP-PL1*" in Comune di Bascapè (progetto Bascapè), volendo cioè Valtidone assicurare – in coerenza con il decreto regionale n. 3586 del 31.3.2017 ed a superamento delle quivi osservate criticità infrastrutturali – ogni condizione di sostenibilità e fruibilità della viabilità provinciale da parte dei mezzi che devono transitarvi per l'esercizio dell'attività produttiva;

c) il progetto definitivo:

   i. ha pertanto e coerentemente ad oggetto la riqualificazione dell'infrastruttura con caratteristiche tipologiche e funzionali di una strada di "*Categoria C2-extraurbane secondarie*", come definita dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dal DM Infrastrutture 5.11.2001;

ii. è stato positivamente valutato nella conferenza dei servizi preliminare in data 18 settembre 2019 ai sensi dell'art. 19 L.R. 4 maggio 2001 n.9;

iii. è stato assoggettato ad approfondita istruttoria ambientale, conclusa con esito di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con decreto dirigenziale regionale n. 10673 del 15.9.2020, "*nella configurazione progettuale comprendente tutte le mitigazioni e le compensazioni ambientali individuate, e secondo le precauzioni indicate nella documentazione agli atti dell'istruttoria (...) e secondo le indicazioni e raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria*" allegata al decreto;

iv. è stato conformato alle indicazioni e raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria ed è stato definitivamente approvato con Decreto del Sindaco metropolitano num. R.G. 77 del 7 aprile 2021 della Città Metropolitana e Decreto Presidenziale num. 77 dell'1 aprile 2021 della Provincia di Pavia in conformità al decreto dirigenziale di Città Metropolitana n. 769 del 26.1.2021 di conclusione della conferenza dei servizi decisoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L.R. 4 maggio 2001 n.9, e pertanto con effetti – tra gli altri - di variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, nonché di dichiarazione di pubblica utilità;

v. prevede un costo complessivo, per lavori, pari ad € 4.600.000,00 (euro quattromilioniseicentomila/00), come risultante dal quadro economico allegato al progetto definitivo approvato con i succitati atti, ed è pertanto inferiore alla soglia comunitaria fissata, per il biennio 2020/2021, in Euro 5.350.000,00 (euro cinquemilionitrecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del Codice Contratti e del Regolamento Delegato della Commissione UE n. 2019/1828 del 30.10.19;

d) le opere sono pertanto oggi conformi - anche per gli effetti di variante implicita connessi *ex lege* (art. 19 L.R. 9/2001) agli atti di approvazione del progetto definitivo - ai Piani di Governo del Territorio vigenti nei Comuni territorialmente interessati, e segnatamente dei Comuni di Landriano (PV), Carpiano (MI), Cerro al Lambro (MI) e Melegnano (MI);

e) come da piano particellare allegato al progetto definitivo approvato, parte dei sedimi interessati dalle opere risultano di proprietà di terzi, sicchè Città Metropolitana – anche su espressa delega di Provincia di Pavia – ha attivato i procedimenti amministrativi volti all'esproprio ed all'occupazione d'urgenza a norma di legge, dando corso alle notifiche di legge ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/01 e salva la definizione di accordi per cessioni bonarie in conformità al medesimo D.P.R.;

f) i costi di acquisizione delle aree sono garantiti con la destinazione di oneri di urbanizzazione provenienti da separati progetti di sviluppo del Comune di Landriano e del Comune di Bascapè ed in esecuzione, rispettivamente, della delibera della Giunta Comunale di Landriano n. 139 del 24.11.2020 e della deliberazione della Giunta Comunale di Bascapè n. 81 in data 16.12.2020, acquisite agli atti della conferenza dei servizi decisoria. E ciò per quanto consentito dagli artt. 44, comma 19, e 43, comma 2sexies, lett. c) e d), L.R. 12/2005, apparendo non solo astratto, ma del tutto concreto e pertinente il collegamento compensativo di cui alle citate disposizioni regionali, in considerazione delle problematiche osservate dal decreto regionale con cui è stata inizialmente negata la VIA favorevole sul progetto Bascapè (decreto n. 3586 del 31.3.2017), a ragione della ritenuta inadeguatezza del sistema infrastrutturale esistente a sostenere il traffico indotto dallo sviluppo del progetto Bascapè, aggiunto a quello decadente dai comparti già sviluppati e dalle ulteriori previsioni insediative dei Comuni limitrofi, ivi compreso quello di Landriano;

DATO ATTO CHE:

g) fermo quanto previsto alla precedente lett. b), le condizioni di esigibilità delle obbligazioni assunte dalla Società per la realizzazione ed al finanziamento dell'opera di riqualificazione della "SP2/SP165" si sono avverate per effetto:
   i. della definitiva approvazione del Piano Attuativo per lo sviluppo del comparto produttivo "ATP-PL1" ("**Progetto Bascapè**"), di cui alla delibera n. 3 del 28 gennaio 2021 della Giunta Comunale del Comune di Bascapè;
   ii. della sottoscrizione della Convenzione urbanistica tra il Comune medesimo e la Società, di cui all'atto in data 22 aprile 2021 a rogito Notaio Dott. Ciro de Vivo, rep. num. 62457, racc. num. 30005;
   iii. del rilascio dei permessi a costruire numm. 2, 3 e 4 del 20 maggio 2021;

h) le obbligazioni assunte dalla Società per la realizzazione ed il finanziamento dell'opera sono pertanto pienamente esigibili al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, nei termini di seguito convenuti;

CONSIDERATO CHE:

i) l'affidamento dell'esecuzione delle opere oggetto della presente Convenzione è escluso dall'ambito applicativo del D.Lgs. n. 50/2016 (cd Codice Contratti) per quanto previsto dall'art. 20 del medesimo articolato, rubricato "*Opera pubblica realizzata a spese del privato*", ai sensi del quale: "*Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80*";

l) concorrono all'esclusione dall'ambito applicativo del Codice Contratti anche:

   i. l'art. 16, comma 2 *bis*, D.P.R. n. 380/2001 (TU Edilizia), che consente l'esecuzione diretta, da parte del privato, di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli "*interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale*";

   ii. l'art. 1, comma 2, del Codice Contratti, che esclude dal proprio ambito applicativo gli appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro non sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da un'amministrazione aggiudicatrice;

m) in applicazione delle disposizioni più sopra richiamate e per quanto precisato nell'articolato che segue, le opere potranno pertanto essere realizzate a mezzo di impresa esecutrice individuata dalla Società tra le imprese in possesso dei requisiti generali (art. 80 Codice Contratti) e speciali (art. 84 Codice Contratti) di qualificazione, trattandosi di (i) opere realizzate con costi a carico di soggetto privato, (ii) interventi previsti in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale e (iii) opere di urbanizzazione primaria cd "sotto soglia".

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1 - Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse, le definizioni e gli allegati, nonché ogni altro provvedimento e/o atto richiamato nella presente Convenzione, costituiscono i presupposti essenziali della formazione della volontà delle Parti e ne sono pertanto parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

1.2 In aggiunta ai termini altrove definiti, i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno, salvo diversa indicazione espressa, il significato ad essi convenzionalmente assegnato di seguito:

"**Autorità Espropriante**": come definita all'art. 3, comma 1, lett. b), DPR 327/2001;

"**Codice Contratti**": D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

"**Codice della Strada**": D.Lgs 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.ii.

"**Convenzione**": il presente atto;

"Decreto di Esclusione dalla VIA": decreto dirigenziale regionale n. 10673 del 15.9.2020;

"**Ente beneficiario dell'espropriazione**": come definitivo all'art. 3, comma 1, lett. c) DPR 327/2001;

"**Enti pubblici sottoscrittori**": congiuntamente Città Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia;

"**Interventi di strutturazione ecosistemica**" gli interventi mitigativi e di inserimento ambientale di cui al "Progetto di inserimento e compensazione ambientale" allegato al Progetto Definitivo;

"**Opere":** opere di riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la SP2 e la rotatoria TEEM e di realizzazione di una pista ciclabile (tra la rotatoria della circonvallazione di Pairana e la strada comunale sterrata per Carpiano), come meglio identificate nel Progetto Definitivo;

"**Progetto Bascapè**" progetto di sviluppo dell'ambito di trasformazione a destinazione logistica individuato come "ATP-PL1" dal PGT vigente in Comune di Bascapè, su terreni censiti al Fg 15, mappali 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;

"**Progetto definitivo**": il progetto definitivo delle Opere approvato da Città Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia rispettivamente con Decreto del Sindaco metropolitano num. R.G. 77 del 7 aprile 2021 della Città Metropolitana e Decreto Presidenziale num. 77 dell'1 aprile 2021 della Provincia di Pavia, in conformità al decreto dirigenziale della Città Metropolitana n. 769 del 26.1.2021 di conclusione della conferenza dei servizi decisoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L.R. 4 maggio 2001 n.9, e pertanto con effetti – tra gli altri - di variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, nonché di dichiarazione di pubblica utilità;

"**Progetto esecutivo"**: il progetto definito all'art. 33 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

"**Provvedimenti approvativi**": decreto dirigenziale Città Metropolitana n. 769 del 26.1.2021, decreto del Sindaco metropolitano num. R.G. 77 del 7 aprile 2021 e Decreto n 77 dell'1 aprile 2021 del Presidente della Provincia di Pavia di approvazione dei lavori della conferenza dei servizi decisoria, del Progetto Definitivo e dello schema della Convenzione;

"**Quadro Economico**" quadro economico allegato al progetto definitivo ed allegato alla presente convenzione come All. C.2;

"**Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada**": DPR 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii.

"**Responsabile dell'esecuzione del contratto**"	il soggetto indicato dalla Società ai sensi del successivo art. 6.6
"**Società**"	Valtidone o società ad essa collegata, da essa controllata o da essa avente causa a qualsiasi titolo;

"**Testo Unico Edilizia**" D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.

"**Testo Unico Espropri**" D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.

1.3 Sono allegati alla presente Convenzione e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

All. 1 Verbale del Consiglio di Amministrazione della società Valtidone S.p.A del 12 aprile 2021;

All. A Decreto del Sindaco della Città metropolitana num. R.G. 77 del 7 aprile 2021 di cui al punto c), n. iv, delle premesse;

All. B Decreto num. 77 dell'1 aprile 2021 del Presidente della Provincia di Pavia di cui al punto c), n. iv, delle premesse;

All. C estratto del Progetto definitivo, comprensivo dei seguenti elaborati;

1 relazione tecnico-descrittiva
2. quadro economico
3. piano particellare (per il territorio milanese e per il territorio pavese);

All. D schema del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori;

All. E delega Provincia di Pavia/Città Metropolitana per l'espletamento delle funzioni di Autorità Espropriante;

All. F delibera G.C. del Comune di Landriano n 139 del 24.11.2020;

All. G delibera G.C. del Comune di Bascapè n. 81 del 16.12.2020.

All. H decreto dirigenziale di Città Metropolitana n. 769 del 26.1.2021;

1.4 Formano parte integrante della presente Convenzione anche tutti gli elaborati tecnici e descrittivi costituenti il Progetto Definitivo, già agli atti di Città Metropolitana e Provincia di Pavia e richiamati nei provvedimenti approvativi di cui alla precedente lettera c), punto iv.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La presente Convenzione regola contenuti, modalità attuative e tempi di progettazione esecutiva e realizzazione delle Opere, il tutto a cura e spese della Società, in applicazione dell'art. 20 del Codice Contratti, nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 3 - Obbligazioni della Società

3.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Società assume le seguenti obbligazioni:

a) redazione e consegna del Progetto Esecutivo delle Opere entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con oneri integralmente a carico della Società.
Il Progetto Esecutivo:

- dovrà essere redatto da qualificato professionista iscritto all'albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti;

- dovrà essere redatto nel pieno rispetto del Progetto Definitivo, nonché delle prescrizioni dettate dal Decreto di Esclusione dalla VIA e nei Provvedimenti Approvativi;
- dovrà essere completo degli elaborati prescritti dall'art. 33 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

b) realizzazione delle Opere a mezzo di Impresa Esecutrice individuata ai sensi del successivo art. 6, secondo le modalità di cui all'allegato schema di contratto di appalto (**All. D**) e nel rispetto delle tempistiche di cui al cronoprogramma che sarà allegato al Progetto Esecutivo;

c) realizzazione e manutenzione degli Interventi di strutturazione ecosistemica in conformità al successivo art. 11, salvo quanto previsto al punto 11.4;

d) assunzione a proprio carico di tutti i costi per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione delle Opere e degli Interventi di strutturazione ecosistemica, secondo il Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo (**all. C.2)**, come ulteriormente precisati al successivo art. 5 e 11, con l'unica eccezione dei costi per occupazioni temporanee, imposizioni di servitù e/o acquisizione delle aree funzionali in base al piano particellare pure allegato al Progetto Definitivo (**All. C.3**), che saranno garantiti con la destinazione di tributi urbanistici provenienti da separati progetti di sviluppo del Comune di Landriano e del Comune di Bascapè, per quanto consentito dall'art. 44, comma 19, L.R. 12/2005 e per quanto disciplinato al successivo art. 12.2;

e) consegna delle Opere contestualmente al positivo collaudo delle stesse, come disciplinato al successivo art. 9;

f) costituzione di polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento della presente Convenzione, nei termini e con le modalità convenute al successivo art. 10;

g) operazioni di frazionamento catastale in conformità al Piano particellare e con costi a proprio carico, salvi i più opportuni coordinamenti con l'Ufficio Espropri di Città Metropolitana.

Art. 4 - Obbligazioni a carico di Città Metropolitana e di Provincia di Pavia

4.1 A fronte delle obbligazioni assunte dalla Società e condizionatamente all'acquisizione – da parte dei Comuni di Bascapè e Landriano - delle risorse economiche a copertura degli oneri per l'acquisizione delle aree, la Città Metropolitana si obbliga, a quanto di seguito:

a) dar corso senza indugio, per sé e per la Provincia di Pavia delegante (**all. B**), ai procedimenti di occupazione d'urgenza, esproprio e/o acquisizione bonaria dei sedimi, assumendo ed approvando tutti gli atti ed i provvedimenti necessari ed utili ai sensi del Testo Unico Espropri e della L.R. Lombardia 4 marzo 2009, n. 3 ed ogni connesso adempimento, anche ai fini del pagamento/deposito delle indennità di legge;

b) mettere tempestivamente a disposizione della Società – e/o per essa della Ditta Esecutrice - il sedime della strada pubblica e le porzioni di terreno oggetto di acquisizione necessaria per il cantiere e la redazione del Progetto Esecutivo, entro e non oltre venti giorni dall'immissione in possesso, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna delle aree, come disciplinato dal successivo art. 8;

c) procedere tempestivamente – e comunque non oltre quaranta giorni dalla consegna del Progetto Esecutivo – a esaminare e approvare il progetto esecutivo, di concerto con la Provincia di Pavia, per i tratti di rispettiva competenza territoriale;

d) prendere tempestivamente in consegna le Opere per il tratto di competenza, e comunque contestualmente al positivo collaudo dei lavori, come meglio disciplinato al successivo art. 9;

e) nominare, prima dell'inizio dei lavori e di concerto con Provincia di Pavia, un Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 per i due Enti sottoscrittori,

che curi i più opportuni coordinamenti con la Società, nella persona del Responsabile dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 6.6., per quanto necessario ed utile alla corretta esecuzione dei lavori ed alle successive attività preordinate all'acquisizione dell'Opera al patrimonio pubblico.

4.2 Quanto a Provincia di Pavia, essa si obbliga a:

i. rendersi parte diligente nei confronti di Città Metropolitana per quanto necessario ed utile all'esercizio delle funzioni delegate di Autorità Espropriante;
ii. collaborare con Città Metropolitana, per quanto necessario e per il tratto di competenza, all'approvazione della progettazione esecutiva;
iii. prendere tempestivamente in consegna le Opere per il tratto di competenza, comunque contestualmente al positivo collaudo dei lavori, come meglio disciplinato al successivo art. 9;
iv. concertare con Città Metropolitana, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo di un Responsabile unico per i due Enti sottoscrittori, che curi i più opportuni coordinamenti con la Società, nella persona del Responsabile dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 6.6., per quanto necessario ed utile alla corretta esecuzione dei lavori ed alle successive attività preordinate all'acquisizione dell'Opera al patrimonio pubblico.

4.3 Città Metropolitana e Provincia di Pavia, quali Enti proprietari della strada, danno espressamente atto che la riqualificazione dell'infrastruttura con caratteristiche tipologiche, strutturali e funzionali di una strada di "*Categoria C2-extraurbane secondarie*" è idonea a consentire ed assicurare la circolazione anche di autocarri, oltre agli altri autoveicoli ammessi alla circolazione nel rispetto dei limiti di massa e di sagoma di cui agli artt. 61 e 62 del Codice della Strada, e pertanto – anche in relazione alla causa giuridica che ha generato l'assunzione delle obbligazioni da parte della Società come da lett. b) delle Premesse - si obbligano e garantiscono che nessuna limitazione alla circolazione degli autocarri ed altri autoveicoli anzidetti potrà essere disposta al di fuori dei casi tassativamente indicati dal Codice della Strada, ed in specie dai vigenti artt. 5, 6 e 7, e pertanto al di fuori del ricorrere di esigenze sicurezza della circolazione, di tutela della salute o dell'incolumità pubblica, e/o negli altri casi tipizzati *ex lege*, ed anche in questo caso solo per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle problematiche.

Articolo 5 - Importo delle Opere e costi a carico della Società

5.1 L'importo delle Opere, calcolato ai sensi dell'art. 35 del Codice Contratti, è pari a € 4.600.000,00 (euro quattromilioniseicentomila), ed è comprensivo del costo dei lavori e degli oneri per la sicurezza, come da voce A) del Quadro Economico (**all. C.2)**.

5.2 La Società si farà carico, oltre che degli oneri di cui al precedente punto 5.1, anche delle ulteriori componenti di costo indicate alla voce B) del Quadro Economico (**all. C.2**), eccezion fatta:

- per i costi per l'acquisizione delle aree, così come precisate alle voci B.2 e B.3 del medesimo Quadro Economico;
- per le spese di collaudo come precisate alla voce B.13.

5.3 Saranno inoltre a carico della Società i costi per le operazioni di frazionamento catastale, nonché eventuali aggravi economici sul costo dei lavori che dovessero risultare dal Quadro Economico del Progetto Esecutivo, sempre eccezion fatta per i costi per l'acquisizione delle aree.

5.4 I costi per la realizzazione delle Opere saranno sostenuti direttamente dalla Società e non andranno a scomputo di oneri di urbanizzazione da essa dovuti per la realizzazione di opere

private, ed in specie per la realizzazione del Progetto Bascapè. Su tale presupposto, le Parti danno atto che eventuali economie realizzate nell'esecuzione delle Opere saranno ad esclusivo vantaggio della Società.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle Opere

6.1 In applicazione dell'art. 20 Codice Contratti e di quanto precisato alle lettere i) e l) delle premesse, la Società procederà all'assegnazione diretta dei lavori, assicurando in ogni caso il possesso, in capo al soggetto esecutore, dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del Codice Contratti, verificando pertanto che non sussistano cause di incapacità a contrarre e che l'impresa esecutrice sia qualificata SOA per la specifica categoria OG3, in classifica non inferiore alla VI (fino a € 10.329.000,00).

6.2 Prima dell'inizio dei lavori, la Società dovrà comunicare per iscritto a Città Metropolitana e a Provincia di Pavia la denominazione dell'impresa esecutrice individuata e documentarne il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.1, trasmettendo le autocertificazioni a tal fine acquisite dall'impresa esecutrice ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000, n. 445, ivi compresa quella inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 2, Codice Contratti (cd requisiti antimafia).

6.3 Resta salva ogni più ampia facoltà ed attività di verifica e comprova degli Enti sottoscrittori in ordine al possesso dei requisiti autocertificati dall'impresa esecutrice, in conformità all'ordinamento.

6.4 Qualora l'impresa esecutrice dovesse risultare priva o dovesse perdere i requisiti sopra individuati nel corso dell'esecuzione dei lavori, la Società dovrà senza indugio provvedere alla sua immediata sostituzione, dandone comunicazione a Città Metropolitana e a Provincia di Pavia. In particolare, la perdita dei requisiti di cui all'art. 80, comma 2, del Codice Contratti costituirà causa di risoluzione automatica del contratto di appalto, che dovrà a tal fine contenere espressa clausola risolutiva, in adempimento di quanto previsto al successivo articolo 7.

6.5 Il Direttore Lavori sarà nominato a cura e spese dalla Società ed il nominativo sarà analogamente comunicato agli Enti sottoscrittori.

6.6 Prima dell'inizio dei lavori, la Società dovrà comunicare agli Enti sottoscrittori anche il nominativo di un "Responsabile dell'esecuzione del contratto", con cui gli Enti potranno coordinarsi per qualunque esigenza attinente l'esecuzione dei lavori.

Articolo 7 - Contenuti essenziali del Contratto di Appalto per l'esecuzione delle Opere

7.1 Il contratto di Appalto per l'esecuzione delle Opere sarà conforme allo schema allegato alla presente Convenzione e dovrà comunque necessariamente prevedere le seguenti obbligazioni a carico dell'Impresa esecutrice:

i. osservanza di modalità esecutive conformi agli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo, nonché alle indicazioni esecutive che dovessero essere fornite dai responsabili provinciali e/o preventivamente concordate con gli stessi in ordine alla gestione del cantiere;

ii. stipula di idonee polizze di assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi nonchè a copertura dei danni subiti dagli Enti proprietari della strada a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle Opere;

iii. pagamento di idonee penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori (come da art. 20.1, 20.2 e 20.3 dell'allegato schema del contratti di appalto), il cui importo – se dovuto – dovrà poi essere versato a Città Metropolitana e Provincia di Pavia senza alcun ulteriore aggravio ed

in proporzione all'importo dei lavori per i rispettivi tratti di competenza, come definiti dal Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo;

iv. obbligo di coordinamento del cantiere sulla base delle esigenze/prescrizioni impartite dai Soggetti Gestori dei servizi pubblici per quanto necessario alla risoluzione delle interferenze censite dal Progetto Definitivo.

7.2 Il contratto di appalto dovrà altresì prevedere che l'assenza o la perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80, comma 2, del Codice Contratti, comporterà la risoluzione automatica del Contratto di appalto.

Articolo 8 - Verbale di consegna - Inizio e fine lavori

8.1 All'atto della messa a disposizione delle aree funzionali all'esecuzione delle Opere ed al relativo cantiere, verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale di consegna.

8.2 Le aree verranno consegnate tutte in unica data e con unico verbale, fermo restando eventuali consegne differite e graduali dettate da esigenze organizzative o altri oggettivi impedimenti, che dovranno tuttavia essere necessariamente e previamente concordate con la Società;

8.3 L'inizio dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma che sarà allegato al Progetto Esecutivo, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla consegna delle aree e comunque subordinatamente al buon esito dell'attività di ricerca di eventuali ordigni bellici;

8.4 I lavori dovranno essere ultimati nel rispetto del cronoprogramma che sarà allegato al Progetto Esecutivo, e comunque entro e non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dall'inizio dei lavori;

Articolo 9 - Collaudo e presa in consegna delle Opere

9.1 Il collaudo sarà eseguito da tecnico abilitato nominato da Città Metropolitana di concerto con Provincia di Pavia, e con costi a carico di Città Metropolitana.

9.2 Il collaudatore seguirà i lavori e verificherà costantemente l'attività del direttore dei lavori e dell'Impresa Esecutrice e, a conclusione degli stessi, redigerà – nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori - il certificato di collaudo provvisorio delle Opere, e, laddove richiesto, provvederà agli eventuali collaudi in corso d'opera e/o parziali relativi a stralci funzionali dell'opera.

9.3 Il certificato di collaudo provvisorio dovrà essere approvato di concerto tra Città Metropolitana e Provincia di Pavia entro i sessanta giorni successivi all'emissione, decorsi i quali le Opere si intenderanno tacitamente e positivamente collaudate, ferma restando ogni responsabilità in ordine alla corretta e funzionale esecuzione delle Opere di progetto.

9.4 Una volta collaudate le Opere, le stesse verranno tempestivamente acquisite al patrimonio pubblico degli Enti sottoscrittori mediante sottoscrizione di formale verbale di consegna.

Articolo 10 - Garanzie fideiussoria

10.1 A garanzia dell'adempimento della presente Convenzione, la Società deve costituire garanzie finanziarie per i seguenti importi:

- € 4.600.000,00 (euro quattromilioniseicentomila/00) , pari al 100% dell'importo dei lavori ed oneri per la sicurezza da riquadro A) del Quadro Economico, oltre IVA sull'importo dei lavori nella misura di legge (22%) pari a ulteriori € 1.012.000 (euro un milione dodicimila/00), per un totale pari a € 5.612.000 (euro cinquemilioni seicentododicimila/00);

- € 877.200,00 (euro ottocentosettantasettemiladuecento/00) pari al 100% degli ulteriori costi di cui alle voci B.6, B.7, B.8, B,9, B.10, B.11, B.12, B.14, B.20 e B.21 del riquadro B) del Quadro Economico e dei costi di frazionamento (per € 20.000,00);

e così per un importo complessivo da garantire pari a € 6.489.200,00 (euro seimilioni quattrocentoottantanovemila duecento/00).

10.2 A fronte di tale importo, la Società costituisce due garanzie:

- una garanzia a favore di Città Metropolitana di Milano per l'importo complessivo di € 4.399.940,00 (euro quattromilioni trecentonovantanovemila novecentoquaranta/00), pari al 100% del costo dei lavori e degli oneri per la sicurezza per le opere sul territorio della Città metropolitana di Milano (euro 3.222.000,00 + euro 25.000,00 per 50% oneri della sicurezza, totale euro 3.247.000,00), oltre all'IVA nella misura di legge (22%) sul costo dei lavori e sugli oneri per la sicurezza (euro 714.340,00) oltre al 50% di tutte le altre voci di costo "B.6", "B.7", "B.8", "B.9", "B.10", "B.11", "B.12", "B.14", "B.20" e "B.21" e del costo dei frazionamenti (euro 438.600) del quadro economico allegato (all. C2) alla presente convenzione;
- una garanzia a favore della Provincia di Pavia per l'importo complessivo di € 2.089.260,00, (euro duemilioni ottantanovemila duecentosessanta/00) pari al 100% del costo dei lavori e degli oneri per la sicurezza per le opere sul territorio della Provincia di Pavia (euro 1.328.000,00 + euro 25.000,00 per 50% oneri della sicurezza, totale euro 1.353.000,00), oltre all'IVA nella misura di legge (22%) sul costo dei lavori e sugli oneri per la sicurezza (euro 297.660,00) oltre al 50% di tutte le altre voci di costo "B.6", "B.7", "B.8", "B.9", "B.10", "B.11", "B.12", "B.14", "B.20" e "B.21" e del costo dei frazionamenti (euro 438.600) del quadro economico allegato (all. C2) alla presente convenzione.

10.3 Le garanzie (costituite dalle polizze n. 410705644 emessa da Generali Italia S.p.A. il 18 maggio 2021 Euro 2.089.260. Beneficiario Provincia di Pavia e n. 410705506 emessa da Generali Italia S.p.A. il 18 maggio 2021 Euro 4.399.940. Beneficiario Città Metropolitana di Milano) vengono prestate al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e sono rilasciate da soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice Contratti e prevedono la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Città Metropolitana e/o di Provincia di Pavia.

10.4 Le fideiussioni sono prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione e pertanto, in caso di escussione totale o parziale, le relative somme saranno vincolate all'esercizio di poteri sostitutivi per la realizzazione delle Opere. Resta inteso che l'escussione della fideiussione – totale o parziale - potrà avvenire, per comune volontà delle Parti, solo all'esito di formale procedimento di contestazione in contraddittorio, in applicazione anche analogica dell'art. 108, comma 4, Codice Contratti e con le garanzie di contraddittorio ivi previste.

10.5 Le garanzie saranno svincolate alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora si dovesse procedere realizzando le Opere per stralci funzionali e conseguentemente con collaudi parziali, la Società avrà diritto di ottenere la progressiva riduzione dell'importo complessivamente garantito in modo esattamente proporzionale al valore delle opere eseguite e collaudate in corso d'opera.

Articolo 11 - Interventi di ristrutturazione ecosistemica

11.1 La Società assume altresì l'obbligazione di eseguire e mantenere, per un periodo di cinque anni, gli interventi di ristrutturazione ecosistemica di cui al progetto di inserimento e compensazione ambientale allegato al Progetto definitivo delle Opere, con costi integralmente a carico della Società, e consistenti in:

a. interventi di strutturazione ecosistemica lungo la Sp2-Sp165;

b. interventi di strutturazione ecosistemica trasversali alla Sp 165;

c. interventi di strutturazione ecosistemica lungo la poderale tra Carpiano e la Sp 165;

d. interventi di strutturazione ecosistemica in aree pubbliche del Comune di Carpiano.

11.2 Gli interventi di impianto e di manutenzione dovranno conformarsi alle specifiche di cui al richiamato Progetto, che già recepisce le indicazioni e raccomandazioni di cui al Decreto di Esclusione dalla VIA, e potranno essere ulteriormente dettagliati in sede esecutiva con il coinvolgimento dell'Ente Gestore del Parco Sud Milano per le aree di competenza in conformità a quanto indicato dallo stesso Decreto di Esclusione dalla VIA.

11.3 L'importo per la realizzazione degli interventi è pari ad € 143.720,00 e costituisce specifica voce di costo ("B.10") del Quadro Economico del Progetto Definitivo delle Opere e sarà pertanto anch'essa garantita per il valore del 100% in adempimento del precedente art. 10.

11.4 In conformità a quanto proposto dalla Società in sede di procedura di esclusione VIA e per quanto dato espressamente atto nella Relazione Istruttoria (pag. 23) allegata al Decreto di esclusione dalla VIA, qualora gli interventi di cui alle precedenti lettere b. e c. del punto 11.1 non fossero singolarmente o cumulativamente realizzabili per elementi oggettivi o per indisponibilità da parte dei proprietari delle aree interessate, la Società provvederà, come dichiarato nello Studio Preliminare Ambientale, alla compensazione economica nei confronti dell'Ente Gestore del Parco regionale Agricolo Sud Milano per importi pari ai costi di impianto e di manutenzione in progetto, e così per complessivi € 18.500,00 (euro diciottomilacinquecento/00), oltre all'indennizzo per l'acquisizione delle aree di intervento trasversali alla SP165, come da piano particellare allegato al Progetto Definitivo.

Articolo 12 - Acquisizione delle aree e presa in consegna delle Opere

12.1 Le funzioni ed attività operative di Autorità Espropriante verranno espletate da Città Metropolitana di Milano anche in nome e per conto di Provincia di Pavia, in forza di espressa delega (**All. E**), ferma restando in capo a Provincia di Pavia la qualità di Ente beneficiario delle espropriazioni con riferimento alle Opere da realizzare in territorio pavese.

12.2 I costi per occupazioni, espropri e/o cessioni volontarie, così come stimati nel Quadro Economico (**All. C2**) e nel decreto del Sindaco metropolitano num. 77 del 7 aprile 2021 (**All. A**), verranno corrisposti a Città Metropolitana di Milano:

- per l'importo massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione) dal Comune di Landriano con la destinazione di oneri di urbanizzazione secondaria ad esso dovuti e garantiti da Vailog S.r.l. per lo sviluppo di due progetti di sviluppo in territorio comunale, ed al qual fine il Comune darà disposizioni a Vailog S.r.l. affinchè essa stessa versi direttamente a Città Metropolitana tali importi, in coerenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 19, L.R. 12/2005 ed in esecuzione di delibera di Giunta Comunale n. 139 del 24 novembre 2020 (**All. F**);
- per l'importo massimo di € 900.000,00 (euro novecentomila) dal Comune di Bascapè con la destinazione di oneri di urbanizzazione secondaria e maggiorazione del "*costo costruzione*" ad esso dovuti da Valtidone per lo sviluppo del "Progetto Bascapè", il cui importo verrà riscosso dal Comune di Bascapè e successivamente trasferito alla Città Metropolitana, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 44, comma 19, e 43, comma 2-sexies lett. c e d, L.R.

12/2005 ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 81 del 16 dicembre 2020 (**All. G**) e della convenzione urbanistica del 22 aprile 2021 citata alla lett. g), n. ii, delle premesse.

12.3 A fronte del pagamento, Città Metropolitana:

i. provvederà ad assumere ogni atto e provvedimento idoneo a ricevere le somme più sopra definite a copertura dei costi di acquisizione delle aree, con obbligo di rendiconto, nei confronti di Provincia di Pavia e Comuni di Landriano e Bascapè, di ogni spesa a tal fine sostenuta e con promessa di restituzione ai due Comuni degli eventuali risparmi, in misura proporzionale alla misura del relativo concorso finanziario;

ii. darà tempestivo avvio e seguito – dandone comunicazione a Provincia di Pavia e Società - alle procedure di occupazione temporanea, imposizioni di servitù di uso pubblico ed espropriazione di pubblica utilità o cessione volontaria, e/o ad ogni altro adempimento amministrativo e operativo (compresi notifiche, sopralluoghi, stato di consistenza, immissione in possesso, frazionamenti) previsto dal T.U. Espropri ai fini dell'acquisizione delle aree funzionali alla realizzazione delle Opere;

iii. procederà alla consegna delle aree alla Società mediante sottoscrizione del relativo verbale, contestualmente alla presa in possesso delle aree (con sottoscrizione del relativo verbale e stato di consistenza), Città Metropolitana di Milano;

iv. comunicherà con un preavviso di almeno venti giorni la data in cui si procederà alla messa a disposizione di tutte le aree.

12.4 La titolarità dei diritti di proprietà e/o servitù conseguenti all'attività espropriativa è così regolata, anche in coerenza con gli esiti della Conferenza conclusiva sul progetto definitivo e degli assensi ivi acquisiti:

- Città Metropolitana di Milano, in quanto Ente proprietario della strada SP165, diverrà titolare dei diritti di proprietà su tutte le aree espropriate e/o cedute volontariamente sul territorio di Città Metropolitana di Milano e funzionali all'adeguamento della sede stradale e ad interventi di strutturazione ecosistemica a lato e trasversalmente alla stessa, così come identificate dal piano particellare, ad eccezione dei diritti relativi alle opere di risoluzione delle interferenze che verranno costituiti in capo ai singoli enti interferiti.
- Città Metropolitana di Milano acquisirà al proprio patrimonio il nuovo manufatto di attraversamento del Cavo Lisone in ogni sua parte, ivi compreso il sostegno che appoggia sul territorio pavese, assumendone la titolarità ed ogni correlata competenza, anche sul piano dei rapporti con l'Ente Gestore del corso d'acqua ed ai fini del rilascio della concessione e del pagamento dei relativi canoni;
- Provincia di Pavia, in quanto Ente proprietario della SP2, diverrà titolare dei diritti di proprietà su tutte le aree espropriate e/o cedute volontariamente sul territorio della Provincia di Pavia e funzionali all'adeguamento della sede stradale, così come identificate dal piano particellare; e ad eccezione dei diritti relativi alle opere di risoluzione delle interferenze che verranno costituiti in capo ai singoli enti interferiti;
- i Comuni territorialmente competenti diverranno titolari dei diritti di proprietà sui tratti di pista ciclabile ricadenti sul relativo territorio nonché, relativamente al Comune di Carpiano, dei sedimi che verranno acquisiti per interventi di strutturazione ecosistemica lungo la poderale tra Carpiano e la SP165.

12.5 Ove il trasferimento della proprietà si perfezionasse successivamente alla realizzazione delle Opere, queste ultime saranno introitate al patrimonio degli Enti unitamente ai sedimi cui accedono, secondo le stesse regole di cui al precedente art. 12.4.

Articolo 13 - Sottoservizi

13.1 Il Progetto definitivo è completo del censimento e del progetto di risoluzione delle interferenze con le reti di pubblico servizio, su cui si sono espressi i rispettivi Soggetti Gestori in sede di conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto.

13.2 Ai fini dell'esecuzione delle Opere, la Società, già qui autorizzata per quanto occorra da Città Metropolitana e Provincia di Pavia:

(i) acquisirà dagli Enti Gestori il preventivo dei costi di risoluzione delle interferenze censite nel Progetto Definitivo, che sottoporrà a Città Metropolitana e Provincia di Pavia per una preventiva verifica di congruità;

(ii) inserirà nel contratto di appalto con il Soggetto Esecutore apposita clausola con cui il Soggetto Esecutore si obbligherà a:

- provvedere al coordinamento del cantiere con le operazioni di manomissione del suolo e fornitura e posa in opera di pubblici servizi che verranno realizzati direttamente dai Soggetto Gestori, in modo da ottimizzare i tempi di esecuzione;
- attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite dai Soggetti Gestori ai fini del coordinamento del cantiere;

(iii) si farà carico dei costi per la risoluzione delle interferenze come da quadro economico allegato al Progetto Definitivo (**All. C.2)**, e salvi adeguamenti sulla base dei preventivi di cui al precedente punto 13.2, lett. (i), provvedendo all'erogazione direttamente nei confronti dei Soggetti Gestori aventi titolo, dandone contezza a Città Metropolitana e Provincia di Pavia per quanto di competenza.

Art. 14 - Comunicazioni

14.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, agli indirizzi di seguito indicati:

- per Città Metropolitana: presso l'Area Infrastrutture, indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

- per Provincia di Pavia: presso il Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Mobilità, indirizzo PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

- per Valtidone SpA: presso la sede legale in 20090 Assago (Milano) – frazione Milanofiori, Strada 3 Palazzo B3. Indirizzo PEC: valtidone@legalmail.it

14.2 Eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con le modalità di cui al precedente punto 14.1

Articolo 15 - Spese

15.1 Le spese per la registrazione ed eventuali diritti ed onorari saranno a carico della Società.

Firme apposte digitalmente il 28 maggio 2021.

Per la CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO: Maria Cristina Pinoschi

Per la PROVINCIA DI PAVIA: Antonio Massaro

Per VALTIDONE S.P.A.: Elia Bertola